



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

86ª Seduta pubblica – Martedì 17 gennaio 2023

Deliberazione n. 7

OGGETTO: RINNOVO DELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE STATALE TRASMESSE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, NEL CORSO DELLA XVIII LEGISLATURA.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 56)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 62 del 25 ottobre 2022;

UDITA la relazione dell'Ufficio di presidenza, relatore il Presidente *Roberto CIAMBETTI*, nel testo che segue;

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel corso della undicesima legislatura veneta, il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, ha approvato e trasmesso alla Camera dei deputati sette proposte di legge, due delle quali unificate.

Il 12 ottobre 2022, però, la XVIII legislatura italiana si è conclusa.

Visto l'articolo 107 del Regolamento della Camera, al fine di consentire il riavvio dell'iter legislativo delle proposte di legge statale inviate dal Consiglio regionale Veneto in carica, risulta ora necessario manifestare il perdurante interesse dell'Assemblea veneta all'esame da parte della Camera dei deputati delle citate proposte.

Si tratta, più precisamente, dei seguenti atti:

1) *deliberazione consiliare n. 86/2021 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Misure urgenti in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici, connesse all'emergenza da covid-19” d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.*

(Progetto di legge statale n. 3)” AC 3248 assegnato in sede referente alla Commissione VII Cultura;

2) *deliberazione consiliare n. 89/2021 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Modifiche al computo dei votanti per la validità delle elezioni nei comuni fino a 15.000 abitanti ove sia stata ammessa e votata una sola lista” d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.”*

(Progetto di legge statale n. 2) AC 3255 Assegnato in sede referente alla Commissione I Affari Costituzionali;

3) deliberazione consiliare n. 111/2021 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.

(Progetti di legge statale n. 5 e 6)” AC 3344 assegnato in sede referente alla Commissione IX Trasporti;

4) deliberazione consiliare n. 48/2022 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Modifica dell’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.

(Progetto di legge statale n. 12)” AC 3550 assegnato in sede referente alla Commissione XII Affari sociali;

5) deliberazione consiliare n. 85/2022 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del terzo settore: rideterminazione in aumento dell’ammontare della quota dell’IRPEF liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.

(Progetto di legge statale n. 13)” AC 3633 assegnato in sede referente alla Commissione V Bilancio e Tesoro;

6) deliberazione consiliare n. 125/2022 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Modifica al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali”” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.

(Progetto di legge statale n. 9)” AC 3706 da assegnare.

Tutto ciò considerato, invito il Consiglio a ribadire il perdurante interesse all’esame da parte della Camera dei deputati delle citate proposte.”;

VISTO l’articolo 121 della Costituzione;

VISTO l’articolo 107 del Regolamento della Camera;

VISTI gli articoli 41 e 33, comma 3, lett. 1, dello Statuto;

con votazione palese,

DELIBERA

- 1) di approvare e di trasmettere il presente provvedimento alla Camera dei deputati per consentire il riavvio dell’iter legislativo delle proposte di cui all’allegato elenco;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 39

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 7 DEL 17 GENNAIO RELATIVA A:

RINNOVO DELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE STATALE TRASMESSE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, NEL CORSO DELLA XVIII LEGISLATURA.

1) deliberazione consiliare n. 86/2021 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Misure urgenti in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici, connesse all'emergenza da covid-19” d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.
(Progetto di legge statale n. 3)” AC 3248 assegnato in sede referente alla Commissione VII Cultura;

2) deliberazione consiliare n. 89/2021 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Modifiche al computo dei votanti per la validità delle elezioni nei comuni fino a 15.000 abitanti ove sia stata ammessa e votata una sola lista” d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.”

(Progetto di legge statale n. 2) AC 3255 Assegnato in sede referente alla Commissione I Affari Costituzionali;

3) deliberazione consiliare n. 111/2021 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”” d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.
(Progetti di legge statale n. 5 e 6)” AC 3344 assegnato in sede referente alla Commissione IX Trasporti;

4) deliberazione consiliare n. 48/2022 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Modifica dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”” d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.

(Progetto di legge statale n. 12)” AC 3550 assegnato in sede referente alla Commissione XII Affari sociali;

5) deliberazione consiliare n. 85/2022 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del terzo settore: rideterminazione in aumento dell'ammontare della quota dell'IRPEF liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente” d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.

(Progetto di legge statale n. 13)” AC 3633 assegnato in sede referente alla Commissione V Bilancio e Tesoro;

6) deliberazione consiliare n. 125/2022 relativa a “Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dal titolo “Modifica al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali”” d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto”.

(Progetto di legge statale n. 9)” AC 3706 da assegnare.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

28ª Seduta pubblica – Mercoledì 21 luglio 2021

Deliberazione n. 86

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19" D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 3)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Favero, Venturini, Soranzo, Polato, Vianello, Piccinini e Corsi relativa a "Misure urgenti in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici, connesse all'emergenza da Covid-19";

UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto BOZZA, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il legislatore regionale ha assunto, nel corso degli anni 2020 e 2021, una serie significativa di iniziative a sostegno di quanti operano nel settore della attività motoria e sportiva, certo uno degli ambiti maggiormente incisi dai provvedimenti di chiusura delle attività, disposti e reiterati in vigore dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19: basta segnalare la legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 recante iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e della attività motoria e sportiva, la cui efficacia è stata prorogata per l'anno 2021.

In occasione di incontri e confronti in sede di Consulta regionale per lo sport, organismo con funzioni consultive sulla materia, previsto e disciplinato dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", il tema è stato proposto, d'intesa fra i sottoscrittori del presente progetto di legge, e condotto dal primo firmatario, Cons. Alberto Bozza, nella sua qualità di componente della Consulta medesimo, quale membro di designazione da parte del Consiglio regionale.

D'altro canto il tema del sostegno agli operatori del comparto degli impianti sportivi, ed in particolare, in questa sede, degli impianti sportivi pubblici affidati in regime di concessione a società ed associazioni, era emerso sia nelle interlocuzioni

intercorse fra consiglieri regionali - ed in particolare con il cofirmatario della presente iniziativa, Consigliere Marzio Favero - che del tema erano stati interessati dai comuni dei rispettivi territori e dalla stessa ANCI Veneto, nel suo ruolo istituzionale e di rappresentanza dei temi alla attenzione dei comuni del Veneto, come peraltro nella sede istituzionale, ovvero in occasione di diverse sedute della Sesta commissione consiliare.

Varie sono le considerazioni emerse: dal contesto, anche giuridico, di perdurante incertezza in ordine a tempi e modalità di possibili riaperture, alle condizioni delle stesse in funzione della concreta possibilità di fruizione della offerta degli impianti sportivi pubblici in regime di concessione: è ciò ridonda sulla effettività di ogni ipotesi di programmazione di riaperture e di gestione della stagione, per non dire degli investimenti anche per la manutenzione degli impianti.

Ora si ritiene, anche sulla base degli elementi acquisiti e degli esiti dei confronti nelle diverse sedi istituzionali e nei limiti di competenza e disponibilità del legislatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 121, secondo comma della Costituzione, di assumere una iniziativa di legge statale.

Trattasi infatti di operare con un intervento afferente alla materia "ordinamento civile" che rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, così fornendo la necessaria base giuridica per legittimare iniziative da parte degli enti locali proprietari di impianti sportivi in regime concessorio finalizzate non alla risoluzione per eccessiva onerosità del rapporto concessorio, ma alla sua riduzione ad equità, atteso che lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha avuto inizio fin dal febbraio del 2020, ha significativamente alterato l'equilibrio delle prestazioni e controprestazioni fra ente pubblico proprietario dell'impianto e soggetto che ne ha assunto la gestione e manutenzione.

All'articolo 1 vengono individuate le iniziative configurate come ammissibili le quali, esemplificativamente, vanno da un prolungamento della durata del rapporto concessorio, ad una revisione delle clausole del medesimo, fino a contemplare la possibilità di una riduzione del canone; in altri termini, si tratta di forme di rinegoziazione del rapporto concessorio, nel quale il rapporto e l'equilibrio originario fra prestazioni e controprestazioni si è alterato per circostanze assolutamente imprevedibili (la sopravvenienza dell'evento pandemico da Covid-19).

Lo scopo è anzitutto quello di garantire il mantenimento degli impianti sportivi pubblici e di evitare un irreversibile non funzionamento degli stessi durante il periodo di sospensione delle attività sportive disposto dalla normativa statale o regionale connessa all'emergenza da Covid-19, con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico.

In tal modo, inoltre, si garantisce fin dal momento della riapertura degli impianti l'immediato funzionamento degli stessi, assicurando al pubblico la possibilità di iniziative sportive che favoriscano il benessere psico-fisico delle persone.

Dato lo scopo anche sociale delle presenti disposizioni, si è previsto che le iniziative ivi indicate siano compatibili, e non alternative, con altre misure di sostegno, stabilite da altre disposizioni, statali o regionali.

Si evidenzia che, tra le iniziative previste dall'articolo 1 del progetto di legge, le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione del rapporto concessorio, inclusa la proroga della durata del rapporto, anche con un graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, in particolare tenendo conto del tempo necessario a raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, rideterminando l'ammontare del canone

concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore.

Come noto, la terminologia utilizzata: «rischio operativo», «rischio di costruzione», «rischio di disponibilità», «rischio di domanda», «equilibrio economico e finanziario», ossia la tipologia di rischi individuata come propri della natura del rapporto concessorio e la necessaria presenza nelle concessioni delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, ricalca quanto disposto rispettivamente in sede di definizioni dall'articolo 3, comma 1, lettere zz), aaa), bbb), ccc) e fff) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici." e successive modificazioni.

L'articolo 2 del progetto di legge considera il caso nel quale fra le diverse soluzioni trovi applicazione, anche, una revisione del rapporto concessorio con la "riduzione del canone concessorio" limitatamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi, il quale determina un minor introito a valere sul bilancio dell'ente locale. A tal fine si prevede la possibilità di finanziare con risorse a carico del bilancio dello Stato, i Comuni che optano per tale soluzione, mediante un contributo concesso ai sensi di quanto previsto dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1 comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

Si evidenzia che al fine di poter accedere al Fondo in questione, come debitamente implementato per far fronte agli oneri conseguenti alla presente legge, la misura della riduzione del canone concessorio deve necessariamente accompagnarsi ad altre misure complementari, volti ad incidere sul rapporto concessorio, attualizzandolo alle nuove condizioni.

Infine l'articolato si completa all'articolo 3 con la previsione della norma finanziaria, stimata in prima applicazione e all'articolo 4 con la previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 16 giugno 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega della Consigliera Cestari e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, Vianello, Cestaro, Villanova, Sandonà e Scatto), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Razzolini, Speranzon e Soranzo), Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza).

Astenuta la rappresentante del gruppo consiliare: Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).";

UDITA la relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo POSSAMAI, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la correlazione è meramente tecnica, nel senso che è un provvedimento che condividiamo.

Chiede allo Stato di compartecipare rispetto a una difficoltà che vivono direttamente i gestori e le realtà che hanno in mano impianti sportivi, ma che poi di fatto si ripercuote sugli enti locali, sulle amministrazioni.

Il tema è semplice, lo conosciamo tutti dato che in quest'Aula ci sono tanti Consiglieri che hanno fatto gli amministratori. Questo anno e mezzo di pandemia ha dimostrato quanto spesso sia difficile trovare il margine di flessibilità di gestione nel rapporto tra l'ente concedente e il concessionario, e quanto questa cosa sia vera nel campo degli impianti sportivi.

Lo diceva prima il relatore, Consigliere Bozza: nel primo articolo la questione è legata alle parti del rapporto di concessione che possono concordare una revisione del rapporto concessorio ad esempio sull'aspetto legato alla proroga della durata del rapporto, mentre nel secondo articolo si va a individuare il caso in cui, fra le diverse soluzioni, trovi applicazione la revisione del rapporto concessorio con la riduzione del canone, limitatamente ovviamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi, con la possibilità di finanziare i Comuni che optano per questa soluzione con risorse a carico del bilancio dello Stato.

A noi sembra che complessivamente sia un ragionamento di buonsenso chiedere un contributo allo Stato. Sembra che sia anche un modo per far tesoro delle difficoltà che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo. È evidente che sia un iter non semplice quello che attende questo progetto di legge statale, perché di fatto scarica sulle finanze statali una quota rilevante dei costi che in realtà fino a oggi vengono assorbiti a livello locale. Dopodiché, pensiamo che sia perlomeno un segno di attenzione valido da dare a questo mondo, a queste realtà, perché riconosciamo quanto il valore dello sport sia fondamentale e quanto, quindi, anche il valore di chi lo sport lo rende possibile, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, vada incentivato e aiutato.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1, 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 86 DEL 21 LUGLIO 2021
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Art. 1 - Disposizioni per la ridisciplina del rapporto concessorio afferente la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali a seguito della sospensione delle attività sportive per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. In ragione del ricorrere delle condizioni di sospensione delle attività sportive disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi della legge statale, fatte salve le misure di sostegno previste da altre disposizioni, al fine di garantire il mantenimento e di evitare un irreversibile non funzionamento degli impianti sportivi pubblici durante il periodo di sospensione delle attività sportive disposto dalla normativa statale o regionale connessa all'emergenza da Covid-19, con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico e al fine di consentire fin dal momento della riapertura degli impianti l'immediato funzionamento degli stessi, garantendo un servizio al pubblico per favorire il benessere psico-fisico delle persone, le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione del rapporto concessorio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusa la proroga della durata del rapporto, che consenta ai soggetti gestori degli impianti l'equilibrio economico finanziario della gestione, ivi compresa la manutenzione degli impianti, anche con un graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2. Ai fini di cui al comma 1, le parti del rapporto concessorio possono in particolare, sulla base del tempo necessario a raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, rideterminare l'ammontare del canone concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore, nonché riparametrare la nuova durata della concessione ai tempi necessari all'ammortamento di mutui o altri investimenti sulle attività oggetto della concessione.

Art. 2 - Integrazione delle modalità di utilizzo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

1. Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1 comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" opera anche per la concessione di contributi ai Comuni che, limitatamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi pubblici in regime concessorio, concordano una revisione del rapporto concessorio ai sensi della presente legge che disponga, tra le altre misure, anche la riduzione del canone dovuto dal gestore da cui consegue come effetto l'introito di minori entrate nel bilancio di previsione dell'ente.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in euro 2.000.000,00 nell'esercizio 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

INDICE

Art. 1 - Disposizioni per la ridisciplina del rapporto concessorio afferente la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali a seguito della sospensione delle attività sportive per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.	6
Art. 2 - Integrazione delle modalità di utilizzo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.	7
Art. 3 - Norma finanziaria.	7
Art. 4 - Entrata in vigore.....	7

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19".

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".

La proposta di legge statale in oggetto, composta di n. 4 articoli, intende porre la base giuridica per legittimare le iniziative tra gli enti locali proprietari di impianti sportivi in regime concessorio e i gestori di tali impianti al fine di favorire una modificazione dei rapporti concessori in essere tra tali soggetti nel caso in cui, a causa delle limitazioni alla fruizione degli impianti per far fronte allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 iniziato fin dal febbraio del 2020 e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1 del decreto legge n. 105/2021, tali rapporti concessori abbiano subito una significativa alterazione dell'equilibrio delle prestazioni e controprestazioni.

Lo scopo è di evitare la risoluzione per eccessiva onerosità del rapporto concessorio mediante la sua riduzione ad equità, consentendo in tal modo la continuazione delle attività motorie e sportive svolte dai cittadini a tutela del loro benessere psico-fisico e della salute durante l'attuale emergenza pandemica da Covid-19 ed evitando che eventuali risoluzioni del rapporto concessorio portino ad un non funzionamento degli impianti con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico.

Nel dettaglio la proposta di legge statale:

- all'articolo 1 prevede che le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione dello stesso, inclusa la proroga della durata, che consenta ai soggetti gestori degli impianti di raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, anche rideterminando l'ammontare del canone concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore, nonché riparametrando la nuova durata della concessione ai tempi necessari all'ammortamento di mutui o altri investimenti sulle attività oggetto della concessione;
- all'articolo 2 si stabilisce che il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1 comma 823 della legge n. 178/2020 opera anche per la concessione di contributi ai Comuni che concordano una revisione del rapporto concessorio che comporti una riduzione del canone dovuto dal gestore e da cui consegue come effetto l'introito di minori entrate nel bilancio di previsione dell'ente;
- all'articolo 3 si quantificano in euro 2.000.000 per il 2021, sulla base di una stima del numero di enti interessati e di impianti che possono ricadere nel campo di applicazione della norma, gli oneri correnti derivanti dall'applicazione della legge, che trovano copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte

corrente iscritto nel bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali»,

- all'articolo 4 l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per quanto concerne in particolare la copertura finanziaria, alla stessa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto del bilancio pluriennale 2021-2023 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

29ª Seduta pubblica – Martedì 27 luglio 2021

Deliberazione n. 89

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: *“MODIFICHE AL COMPUTO DEI VOTANTI PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI NEI COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI OVE SIA STATA AMMESSA E VOTATA UNA SOLA LISTA”* D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 2)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Formaggio, Speranzon, Polato, Razzolini e Soranzo relativa a *“Modifiche al computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali ove sia stata ammessa e votata una sola lista”*;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Joe FORMAGGIO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente progetto di legge si intende porre rimedio alla nullità delle elezioni comunali per mancanza di quorum di validità, con conseguente commissariamento dell'ente locale in attesa del successivo turno di elezioni, nel caso sia stata ammessa e votata una sola lista nei Comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, con una soluzione che tenga conto del caso nel quale vi sia un rilevante numero di elettori residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

La disciplina attualmente vigente ai sensi dell'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” prevede che nei Comuni sino a 15.000 abitanti “ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.”.

Con la modifica che si introduce all'articolo 1, si aggiunge un periodo al citato comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilendo che “per il computo dei votanti non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE), salvo che abbiano votato o dichiarato di voler esercitare il

diritto di voto mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza o al Comune dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino allo scadere del termine per esercitare il diritto di voto”.

Sulla questione del raggiungimento del quorum per la validità dell’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti qualora sia presentata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate dovuta agli effetti sul quorum dati dagli elettori iscritti nell’anagrafe degli elettori residenti all’estero, si è già espressa anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2005 e la sentenza n. 242/2012.

In particolare, con la sentenza n. 173/2005 si afferma che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di eguaglianza del voto, sancito dall’art. 48, secondo comma, della Costituzione, non è finalizzato ad una generica salvaguardia del corpo elettorale, ma è diretto «ad assicurare la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso», senza riguardare fasi anteriori o successive a tale momento (ordinanze n. 260 del 2002 e n. 160 del 1996, sentenza n. 107 del 1996). La determinazione del quorum partecipativo prevista dalla norma censurata non incide, concernendo una condizione di validità del voto, sull’espressione dello stesso, ma attiene ad un momento precedente e non rientra quindi nella previsione dell’art. 48, secondo comma.” e, pertanto, conclude osservando che “In realtà, l’introduzione di un regime speciale per gli elettori residenti all’estero, ai fini del calcolo del quorum di partecipazione alle elezioni in oggetto, lungi dal costituire una lesione del principio di eguaglianza del voto, persegue una logica di favore verso il puntuale rinnovo elettorale degli organi degli enti locali. Ed infatti questo regime trova la sua giustificazione nell’alto tasso di emigrazione che caratterizza alcune aree della Regione Friuli-Venezia Giulia, il quale potrebbe determinare il mancato raggiungimento del quorum richiesto, con conseguente annullamento delle elezioni e successivo commissariamento del Comune in attesa dell’indizione di nuove elezioni che peraltro, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale [della Regione Friuli-Venezia Giulia: ndr] 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), si possono svolgere soltanto in un turno unico annuale.”.

La Corte è altresì intervenuta, in merito alla previsione di una disciplina specifica che tenga conto della incidenza degli elettori residenti all’estero iscritti all’AIRE ai fini del calcolo del quorum di partecipazione alle elezioni del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti qualora sia presentata una sola lista, con la sentenza n. 242/2012. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata con ordinanza del Consiglio di Stato con riferimento all’articolo 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 «nella parte in cui include i cittadini iscritti all’AIRE [Anagrafe italiani residenti all’estero] nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dall’unica lista ammessa e votata», ritenendo che «i residenti all’estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte amministrative e normative compiute dagli organi elettivi, sicché condizionare la validità delle elezioni al raggiungimento di un quorum dei votanti rapportato anche ai residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno esercitato il diritto di voto, finisce col far dipendere la validità delle elezioni da un elemento estrinseco alla compagine elettorale». Il giudice costituzionale, premesso che «la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di

costituzionalità solo quando risulti manifestamente irragionevole» (sentenza n. 260 del 2002).» e fatto presente che «Nell'operare il bilanciamento del diritto elettorale degli abitanti con quello dei cittadini residenti all'estero, tra le due soluzioni possibili - quella di garantire con pienezza il diritto dei non residenti iscritti all'AIRE alla appartenenza al corpo elettorale locale sì da concorrere al calcolo del quorum per la validità delle elezioni in condizioni di perfetta parità con i cittadini residenti, e quella di assicurare ampia ed incondizionata garanzia ai diritti politici di questi ultimi - il legislatore del 2000 ha optato [legittimamente: ndr] per la prima soluzione» conclude affermando che «Non risultano, di conseguenza, violati - nell'ambito della discrezionalità di scelte riservata al legislatore - i principi di partecipazione democratica, eguaglianza, effettività del diritto di voto, di cui agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, Cost.», ritenendo sul punto legittima ogni disciplina statale volta «ad un (non irragionevole, appunto) bilanciamento del diritto al voto dei residenti con quello degli iscritti all'AIRE.».

Si ritiene pertanto che lo scomputo degli iscritti AIRE dal quorum per la validità della consultazione elettorale costituisce, nella fattispecie considerata, un esercizio in forma ragionevole della discrezionalità propria del legislatore in materia di definizione dei sistemi elettorali.

È infatti interesse del buon funzionamento delle istituzioni eliminare norme che ostacolano l'efficace manifestazione di volontà dei cittadini che partecipano alla competizione elettorale; volontà che rischia di vedersi posta nel nulla (portando al commissariamento) per condizioni a monte, ovvero un così significativo tasso di emigrazione e iscrizione all'AIRE che costringe ad "alzare" oltre misura il numero dei partecipanti al voto, essendoci il condizionamento degli iscritti all'AIRE, per rendere il risultato del voto utile ai fini di poter disporre di organi eletti; ovvero, come avviene in via di prassi, la necessità di proporre "liste civetta" costituite non per effettiva competizione alla consultazione elettorale, ma solo per non incorrere nella nullità delle elezioni.

L'opzione che ne consegue, nel presente progetto di legge, è quella di considerare gli iscritti AIRE scomputandoli dal quorum, considerando comunque nel quorum l'iscritto AIRE se ha votato o ha manifestato formalmente la volontà di esprimere il proprio voto nelle forme previste dalla norma; in altri termini la soluzione proposta "attenua" l'effetto dello scomputo AIRE, limitandolo a quanti non hanno concretamente partecipato, nel mentre computa quanti hanno votato (e non si comprenderebbe perché non debbano valere ai fini del quorum) ma anche quanti hanno manifestato la volontà di partecipare.

All'articolo 2 del presente progetto di legge viene abrogato l'articolo 60 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" secondo il quale: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni con

popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.”

Tale disposizione presenta profili di incompatibilità, per la parte relativa ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, con quanto previsto dal successivo articolo 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000, tale da configurare una abrogazione tacita e quindi da far dubitare della attuale vigenza dell’articolo 60. Con l’abrogazione si porta, pertanto, chiarezza e certezza giuridica nell’ordinamento giuridico.

Infine, gli articoli 3 e 4 del progetto di legge prevedono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e di entrata in vigore della legge.

Nella seduta del 16 giugno 2021 la Prima Commissione consiliare ha proceduto a far illustrare l’articolato; in quella, successiva, del 30 giugno lo ha esaminato, concludendo i propri lavori ed approvandolo all’unanimità.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà con delega Bisaglia,), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Corsi, Cestari, Favero), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Speranzon) e Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione ha dato, per tutti i n. 4 articoli, il seguente risultato:

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 42

VISTO l’articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 43

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 89 DEL 27 LUGLIO 2021
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MODIFICHE AL COMPUTO DEI VOTANTI PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI NEI COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI OVE SIA STATA AMMESSA E VOTATA UNA SOLA LISTA

Art. 1 - Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: *"Ai fini di cui al presente comma, per il computo dei votanti non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE), salvo che abbiano votato o dichiarato di voler esercitare il diritto di voto mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza o al Comune dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino allo scadere del termine per esercitare il diritto di voto"*.

Art. 2 - Abrogazione dell'articolo 60 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali."

1. L'articolo 60 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.

Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.".....	5
Art. 2 - Abrogazione dell'articolo 60 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali."	5
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.....	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	5

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MODIFICHE AL COMPUTO DEI VOTANTI PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI NEI COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI OVE SIA STATA AMMESSA E VOTATA UNA SOLA LISTA".

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".

La proposta di legge statale pone rimedio alla nullità delle elezioni nei Comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ove sia stata ammessa e votata una sola lista che abbia riportato un numero di voti validi inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune,

disciplina prevista dall'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", stabilendo che nel computo dei votanti non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE), salvo che abbiano votato o dichiarato di voler esercitare il diritto di voto mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza o al Comune dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino allo scadere del termine per esercitare il diritto di voto.

Le disposizioni che si introducono trovano la loro giustificazione nell'alto tasso di emigrazione che caratterizza alcuni Comuni in determinate zone del territorio nazionale, con il conseguente alto numero di iscritti all'AIRE, al fine di favorire il puntuale rinnovo elettorale degli organi degli enti locali in quanto il mancato raggiungimento del quorum richiesto determina l'annullamento delle elezioni e il successivo commissariamento del Comune.

Come risulta da consolidata giurisprudenza costituzionale, lo scomputo degli iscritti AIRE dal quorum per la validità della consultazione elettorale costituisce un esercizio in forma ragionevole della discrezionalità propria del legislatore in materia di definizione dei sistemi elettorali, non risultando violati nell'ambito della discrezionalità di scelte riservata al legislatore i principi di partecipazione democratica, eguaglianza, effettività del diritto di voto, di cui agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della Costituzione, essendo interesse al buon funzionamento delle istituzioni prevedere norme che consentano la efficace manifestazione di volontà dei cittadini che partecipano alla competizione elettorale.

Nel dettaglio, la proposta di legge statale risulta composta di n. 4 articoli:

- articolo 1: aggiunge alla fine del comma 10, dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 267/2000 la previsione che nelle elezioni dei Comuni fino a 15.000 abitanti ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nel computo dei votanti non si tiene conto degli elettori iscritti all'AIRE, salvo che abbiano votato o dichiarato di voler esercitare il diritto di voto nelle modalità e tempi ivi previsti;
- articolo 2: porta chiarezza e certezza giuridica nell'ordinamento giuridico con l'abrogazione dell'articolo 60 del D.P.R. n. 570/1960 sulla validità

delle elezioni nei Comuni fino a 10.000 abitanti ove sia stata ammessa e votata una sola lista, disposizione incompatibile con quanto previsto dal successivo citato articolo 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 per i Comuni fino a 15.000 abitanti, venendo a configurarsi una abrogazione tacita;

- articolo 3: clausola di invarianza finanziaria;
- articolo 4: entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dal punto di vista finanziario si attesta la neutralità finanziaria delle disposizioni previste dal presente progetto di legge statale, per la cui attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

37ª Seduta pubblica – Martedì 26 ottobre 2021

Deliberazione n. 111

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MODIFICHE AI COMMI 75-TER E 75-QUATER DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022"" D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetti di legge statale n. 5 e 6)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il testo relativo a "*Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*" elaborato dalla Seconda Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti di legge statali:

- proposta di legge statale n. 5 d'iniziativa dei consiglieri Cestari, Valdegamberi, Boron, Cavinato, Michieletto, Rizzotto, Vianello, Villanova, Cecchetto, Ciambetti, Corsi, Dolfi, Pan e Puppato relativa a "Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
- proposta di legge statale n. 6 d'iniziativa dei consiglieri Speranzon, Polato, Soranzo, Formaggio e Razzolini relativa a "Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Laura CESTARI*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il cosiddetto decreto "Milleproroghe 2020", all'articolo 33 bis, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, e a consentire la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite, ha anche disposto

modifiche al comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riguardante i monopattini elettrici.

Le modifiche introdotte con l'inserimento, anche, dei commi 75-ter e 75-quater, hanno certamente colmato alcune delle lacune determinate dalla precedente formulazione del citato comma 75. Tuttavia, ne permangono altre, attinenti al tema fondamentale della sicurezza.

È evidente, infatti, la pericolosità dei monopattini elettrici, che, combinando velocità e agilità di circolazione, sono frequentemente coinvolti in incidenti stradali, spesso con conseguenze estreme, soprattutto per il conducente o per eventuali pedoni. Secondo un rapporto ACI-ISTAT del 22 luglio 2021, a partire da maggio 2020 i monopattini elettrici sono stati coinvolti in più di 2 incidenti al giorno (564 totali) con lesioni a persone e c'è stato inoltre un decesso, la prima vittima in Italia. I feriti tra conducenti e passeggeri su monopattino ammontano a 518, i conducenti illesi a 58 mentre sono stati 33 i feriti tra i pedoni investiti da questi mezzi e 44 i feriti su altri veicoli (soprattutto biciclette e motocicli).

Si aggiunge che il legislatore, proprio al fine di tutelare la sicurezza della circolazione ha altresì previsto la confisca del monopattino per chiunque circoli con il suddetto mezzo a motore con modifiche delle caratteristiche tecniche previste per il medesimo (si veda, in tal senso, il comma 75-bis, dell'articolo 1, della legge 160/2019 ai sensi del quale: "Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW").

Finalità della presente proposta di legge è quella di rafforzare, mediante la modifica dei commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le misure per la circolazione in sicurezza non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada, prevedendo, anzitutto, l'obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi, in considerazione del verosimile rischio che l'uso del mezzo possa causare danni a terzi. Nella vigente legislazione, infatti, l'obbligo di copertura assicurativa è stabilito solamente per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici (v. comma 75-septies dell'articolo 1 della legge 160/2019). Inoltre, proprio per il potenziale rischio che comporta la guida di tale mezzo, soprattutto da parte dei più giovani, si ritiene necessario limitare la conduzione dei monopattini elettrici alle sole persone che abbiano compiuto diciotto anni di età, con conseguente divieto per tutti i minorenni di utilizzare i suddetti monopattini (il vigente comma 75-ter ne consente, invece, l'utilizzo ai minori che abbiano compiuto quattordici anni). Infine, con la modifica del comma 75-quater si propone di estendere a tutti i conducenti dei monopattini elettrici l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo (attualmente l'obbligo sussiste per i soli conducenti di età inferiore ai 18 anni).

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si intende esplicitare che le modifiche introdotte dall'articolo 1 (obbligo di copertura assicurativa per la messa in circolazione dei monopattini elettrici, utilizzo consentito solo ai maggiorenni, obbligo di casco protettivo esteso a tutti gli utilizzatori anche maggiori di anni 18) trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge.

La presente proposta non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

La Seconda Commissione nella seduta del 23 settembre 2021 ha proceduto all'abbinamento delle due proposte di legge statale e concluso i propri lavori in ordine al testo unificato che ha approvato a maggioranza.

Favorevoli: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfìn (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Valdegamberi (Misto), e Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Astenuti i Consiglieri Zanoni e Montanariello (Partito Democratico Veneto) ed Ostanel (Il Veneto che Vogliamo).”;

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan MONTANARIELLO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sono d'accordo con la collega relatrice Cestari sul fatto che sicuramente servano regole più certe e più severe per i monopattini, soprattutto dopo l'escalation di incidenti dell'ultimo mese elencati anche in relazione.

C'è anche da dire, però, che il Parlamento punta già ad una stretta e che il Governo è pronto a valutare le proposte di modifica che saranno messe al voto nella Commissione Ambiente e Trasporti della Camera. Da settimane ormai a Montecitorio e a Palazzo Madama le proposte di legge su questo tema sono oggetto di discussione, ma ci sono anche una serie di emendamenti al decreto infrastrutture, lo diceva prima anche la collega, e pare che sia finalmente arrivato il momento di approvare queste tanto invocate modifiche. Ci sono partiti, come la Lega e Forza Italia, che chiedono l'introduzione del casco per tutti, ma anche l'obbligo di targhe e di assicurazione contro gli infortuni, è infatti trasversale la volontà di mettere ordine in questa nuova forma di mobilità, molto spesso condivisa e che invade sempre più le città, per garantire la sicurezza di chi la usa, ma anche degli altri utenti della strada, oltre a non sottovalutare il problema dei parcheggi selvaggi sui marciapiedi e dell'introduzione di protezioni anche per i maggiorenni con casco e giubbotto catarifrangenti, targa obbligatoria, divieto di salire in due sui monopattini e nuovi limiti di velocità che potrebbero scendere a 20 chilometri orari. C'è da aggiungere, poi, che molti Comuni in realtà hanno già messo in campo misure restrittive, ragion per cui credo sia quanto mai opportuno spingere per avere un quadro armonico di norme a livello nazionale. Il vero obiettivo, quindi, dovrebbe comprendere un disegno più ampio e questo è quello su cui il Governo sta già lavorando, una trasversalità di Partiti, tra cui anche quelli che qui compongono la maggioranza, sta già lavorando per un quadro complessivo, generale ed armonico di stretta sui monopattini, da una parte, e per conciliare e armonizzare tutto quello che è il sistema viabilistico, dall'altra.

Detto questo, ritengo che questo progetto di legge che vogliamo inviare al Governo serva a gran poco e rischiamo, quindi, di rincorrere qualcosa su cui il Governo ha già le idee chiare e sa come muoversi, oltre al fatto che gli stessi partiti che stanno lavorando su questo sono anche quei partiti, appunto, che compongono la maggioranza qui in Aula.

C'è da dire anche un'altra cosa: il 16 marzo di quest'anno è stato depositato un disegno di legge al Senato, il n. 2140, di iniziativa di una serie di Senatori del Partito

Democratico tra cui anche i due veneti D'Arienzo e Ferrazzi, che riguarda "Disposizioni in materia di sicurezza di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica", e voglio leggere dei passaggi di quanto si vuole racchiudere in questo disegno di legge del Partito Democratico al Senato: "i monopattini elettrici rappresentano un innovativo strumento di mobilità sostenibile in continua evoluzione tecnologica e l'utilizzo del mezzo è in forte espansione in tutto il Paese. Però la diffusione dei monopattini elettrici, ritenuta da più parti come utile allo sviluppo della micro mobilità urbana e alla riduzione dell'inquinamento ambientale nelle città inizia tuttavia fa emergere alcune preoccupanti problematiche, fra le quali quelle della sicurezza dei conducenti, dei pedoni e più a carattere generale la circolazione", come già detto prima.

"La legge di bilancio del 2020, la legge 160 del 27 dicembre 2019, ai commi 75 e 75 septies dell'articolo 1, ha introdotto le prime disposizioni sulle modalità di utilizzo dei monopattini a propulsione elettrica, equiparandoli di fatto ai velocipedi previsti dall'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30/04/1992 numero 285, consentendo la circolazione anche sulle strade urbane nelle quali è consentita la circolazione dei velocipedi. Tale equiparazione, tuttavia, non appare sufficiente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale ed emerge, con sempre maggiore evidenza, la necessità di prevedere per i monopattini regole certe e chiare di conduzione del mezzo, in linea con quanto previsto dal codice della strada per tutti gli altri veicoli" che è un po' in parte quello che tutti noi ci auspichiamo. "Il presente disegno di legge, lasciando in vigore le disposizioni dei commi 75 e 75 septies dell'articolo 1 della legge 160 e le altre disposizioni già vigenti, introduce però alcune importanti innovazioni, a partire dell'individuazione degli ambiti dove è consentita la circolazione su strada dei monopattini elettrici e le principali novità riguardano l'introduzione di tre fondamentali regole da rispettare qualora il monopattino sia utilizzato per la circolazione su strada. La prima è l'obbligo per il titolare del monopattino elettrico di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, la seconda prevede l'obbligo per il conducente del monopattino elettrico di utilizzare il casco protettivo durante la circolazione stradale e la terza prevede l'obbligo per i titolari di impresa a noleggio di avere una polizza assicurativa per i danni terzi.".

Nel progetto di legge che discutiamo qui oggi però si prevede che il monopattino possa essere guidato solo sopra i 18 anni e questo, in qualche modo, contrasta con la possibilità attualmente consentita per chi ha meno di 18 anni di guidare un motorino. Si potrebbero prevedere dei limiti e accorgimenti invece di vietare la circolazione di chi ha tra i 14 e i 18 anni, cosa che il disegno di legge in Senato tiene in considerazione prevedendo una serie di obblighi per i giovani conducenti dei monopattini elettrici.

L'articolo 4, infatti, riconosce la possibilità anche ai giovani di età compresa fra 14 e i 18 anni di utilizzare su strada monopattini elettrici, purché la conduzione del mezzo avvenga esclusivamente ad una velocità non superiore a 6 km/h in aree e percorsi pedonali e non superiore ai 12 km/h su percorsi ciclabili, nel rispetto dell'obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI/EN/1078 e UNI/EN 1080, nonché indossando un giubbino o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità e prevedendo inoltre che al di fuori di tali ambiti la conduzione del monopattino su strada deve essere fatta a mano e senza l'ausilio del motore elettrico. Oltretutto, per favorire il rispetto dei suddetti limiti di velocità ai giovani con età compresa fra i 14 e i 18 anni, è fatto divieto di utilizzare monopattini elettrici privi di un apposito regolatore che delimiti la velocità tra i 6 e i 12 km/h. Infine, allo scopo di garantire la sicurezza stradale e le regole di circolazione dei veicoli, la fermata e la sosta dei monopattini elettrici, già disciplinate dall'articolo 158

del Codice della Strada, afferma che la sosta selvaggia sui marciapiedi in area di circolazione stradale e in aree pedonali è sempre vietata, salvo diversa segnalazione, e soggetta a sanzioni amministrative e prevede l'obbligo per i Comuni di individuare entro 120 giorni dalla data in entrata in vigore della legge gli appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici.

Concludo dicendo che, sempre nell'ottica di garantire la sicurezza stradale e le regole della circolazione dei veicoli, il disegno di legge depositato al Senato appare già più completo rispetto al nostro pdl oggi in discussione, quindi sostanzialmente perché mi sono permesso, complice della vostra pazienza e della vostra voglia di ascoltarmi, di entrare così nel merito di questa vicenda? Perché effettivamente la collega Cestari ha ragione: il problema c'è, è serio e importante, ma il problema non può essere normato semplicemente con delle scelte singole che vanno a porre limiti e restrizioni, perché abbiamo visto bene che è un argomento che si intreccia all'interno di una norma molto più complessa, che va dal Codice della strada al decreto che stanno discutendo, passando per disegni di legge depositati già a carattere nazionale e dove si tenta di intervenire su tutto il sistema della mobilità. Quando si parla di certi temi e si mette mano alla norma bisogna decidere non solo quanto deve correre un monopattino, ma anche dove e a che velocità deve circolare un monopattino e cosa può fare chi lo deve guidare o dove lo deve parcheggiare.

Quindi è evidente che è un lavoro molto più complesso quello richiesto, che deve armonizzarsi con quella che è ormai la quotidianità che ognuno di noi è abituato a vedere soprattutto nelle grandi città, dove l'utilizzo di questi mezzi sotto molti aspetti è anche una cosa positiva per agevolare la micro-viabilità urbana.

Diventa chiaro che un progetto di legge che interviene con due piccole modifiche in due singoli articoli sia riduttivo. Per quanto sia importante il lavoro fatto dalla collega e dalla commissione, è più importante la visione verso la quale si cerca di andare, quella della messa in sicurezza, della riduzione del numero di incidenti, del mettere sempre più al sicuro i pedoni e i conducenti dei mezzi, e per la quale è necessario fare un ragionamento più ampio su tutto il sistema di mobilità, intervenendo anche su quei passaggi del Codice della strada che, qualora decidessimo di approvare così questo progetto di legge, ci porterebbero incontro a dei vizi amministrativi.

Ad esempio, nel nostro progetto di legge statale leggo che all'art. 1, comma 1 lettera a) si prevede che nella legge 160/2019 "al primo periodo del comma 75-ter dopo le parole "I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75" sono inserite le seguenti: "devono essere assicurati per responsabilità civile verso terzi," e la parola "quattordicesimo" è sostituita dalla seguente: "diciottesimo" e alla lettera b) si prevede che "al secondo periodo del comma 75-quater le parole "di età inferiore a diciotto anni" sono soppresse."

Se noi però andiamo a vedere l'articolo 50 del Codice della strada, prima delle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021 diceva che "i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi azionati dalle persone che si trovano sul veicolo". Dal 1 gennaio 2021 è stato aggiunto che "sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare", quindi entra nella norma anche il kilowattaggio di questi mezzi.

Questo cosa ci dice, al netto dell'essere d'accordo o no? Ci dice che il legislatore già all'inizio di quest'anno è intervenuto su questo articolo, lasciando però che per il codice della strada il monopattino è un velocipede. Possiamo dissentire e

discuterne a oltranza, ma nel codice della strada il monopattino è considerato un velocipede.

E come possiamo noi, se il monopattino risulta ancora essere un velocipede per una norma primaria come il codice della strada, andare senza un disegno complessivo ad estrapolare un singolo elemento e normarlo? Possiamo dire che da domani il monopattino non verrà più considerato un velocipede e quindi ci sarà altro che lo normerà, ma finché è riconosciuto come tale le regole che vengono applicate sono quelle del Codice della strada per i velocipedi e quindi noi, con questo progetto di legge, a mio avviso andremmo a creare tante contraddizioni.

Abbiamo visto quindi che non è semplice intervenire su una materia così complessa e che questi due articoli, comunque importanti e dall'altissimo intento, palesemente non offrono ristoro a quello che rimane il vero problema. È chiaro che tutti abbiamo la volontà di risolverlo, ma è anche stato evidenziato che non si può fare con il progetto di legge in discussione oggi. Mentre noi qui discutiamo e chiediamo al Governo centrale di fare qualcosa, questi lo sta già facendo per di più andando in una direzione più completa, che tiene in considerazione tutti quegli equilibri e tutte quelle situazioni che devono armonizzarsi e che, come dicevamo prima, vanno dal dove si può parcheggiare il monopattino, alla microcar, da chi guida la bicicletta elettrica alle protezioni per i giovani dai 14 ai 18 anni, dall'obbligo di assicurazione alla velocità massima da raggiungere e dove.

Permettetemi di dire con grande soddisfazione, ma credo che dovrebbe essere soddisfazione anche vostra, visto che a livello centrale romano siamo tutti alleati, siamo una grande coalizione di governo che lavora insieme per il bene del Paese, che c'è un partito in questa grande coalizione di governo - ovviamente escludo i compagni di Fratelli d'Italia che siedono altrove in Parlamento - che, nonostante il decreto infrastrutture stia andando avanti, ha presentato anche un dettagliato disegno di legge che punta non solo a fare la modifiche che il giorno dopo verrebbero impugnate, ma ad intervenire complessivamente su questa materia, ovvero l'armonizzazione dell'intero sistema della micromobilità, che non può essere lasciata a singole partite avulse l'una dall'altra, tentando di sistamarle, più o meno, in base ai problemi che esse arrecano. A Roma quindi le idee su cosa si debba fare sono già ben chiare, sicuramente la Regione del Veneto potrà essere un pungolo ed essere d'aiuto per quello che deciderà il Governo centrale. Ripeto che vanno ringraziati i colleghi che hanno presentato questo progetto di legge statale, perché in principio va a dire che il problema lo sentiamo e chiediamo una mano per risolverlo nell'interesse della sicurezza dei nostri figli, delle nostre città, della nostra mobilità e dello stare insieme in un disegno complessivo di comunità, però questo progetto di legge non è sufficiente, se non dal punto di vista di dare un grande supporto morale all'iniziativa che sta mettendo in piedi il Governo.

Tecnicamente non credo possa essere la risposta a tutti quelli che sono i problemi che in qualche modo racchiudono questo enorme, complesso e difficile mondo già di suo fatto di contraddizioni, che è quello della mobilità a due ruote, velocipedi o assistiti di carattere generale.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n. 2 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 10

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 9

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 10

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 111 DEL 26 OTTOBRE 2021
RELATIVA A:

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MODIFICHE AI COMMI 75-TER E 75-QUATER DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022"

Art. 1 - Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 75-ter dopo le parole: *"I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75"* sono inserite le seguenti: *"devono essere assicurati per responsabilità civile verso terzi,"* e la parola: *"quattordicesimo"* è sostituita dalla seguente: *"diciottesimo"*;
- b) al secondo periodo del comma 75-quater le parole: *"di età inferiore a diciotto anni"* sono soppresse.

Art. 2 - Decorrenza dell'applicazione.

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

INDICE

Art. 1 - Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".....	8
Art. 2 - Decorrenza dell'applicazione.....	8

Proposta di legge statale

“Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ””.
(PDLS n. 5 e n. 6 -testo unificato)

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".

La Proposta di legge statale (PDLS) in oggetto intende apportare alcune modifiche alla disciplina in materia di monopattini elettrici.

Come noto, il Legislatore statale era dapprima intervenuto sulla materia con il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e successivamente con l'articolo 33 bis del cosiddetto decreto "Milleproroghe 2020" (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), il quale, per quanto in quanto in questa sede interessa, ha modificato e arricchito la disciplina riguardante i monopattini elettrici disponendo la sostituzione dell'originario comma 75 con gli attuali commi da 75 a 75-septies, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, e a consentire la circolazione mediante *segway*, *hoverboard* e *monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite,

La Proposta di legge statale, come si desume chiaramente dalla relazione accompagnatoria, riconosce che con le modifiche introdotte dal citato articolo 33 bis sono state certamente colmate alcune delle lacune determinate dalla formulazione originaria del citato comma 75 disponendo anche misure di maggior tutela della sicurezza della circolazione, come ad esempio attraverso la disposizione di cui al comma 75-bis dell'articolo 1 con la quale si è previsto la confisca del monopattino per chiunque circoli con il suddetto mezzo a motore con modifiche delle caratteristiche tecniche previste per il medesimo, o come attraverso l'inserimento, anche, dei commi 75-ter e 75-quater, che hanno certamente colmato alcune delle lacune determinate dalla precedente formulazione del citato comma 75. Allo stesso tempo, però, non si sono ritenute sufficienti tali modifiche e integrazioni a fronte di notevoli preoccupazioni derivanti dalla pericolosità dei monopattini elettrici, che, combinando velocità e agilità di circolazione, sono frequentemente coinvolti in incidenti stradali, spesso con conseguenze estreme, soprattutto per il conducente o per eventuali pedoni: secondo un rapporto ACI-ISTAT del 22 luglio 2021, infatti, a partire da maggio

2020 i monopattini elettrici sono stati coinvolti in più di 2 incidenti al giorno (564 totali) con lesioni a persone e c'è stato inoltre un decesso, la prima vittima in Italia. I feriti tra conducenti e passeggeri su monopattino ammontano a 518, i conducenti illesi a 58 mentre sono stati 33 i feriti tra i pedoni investiti da questi mezzi e 44 i feriti su altri veicoli (soprattutto biciclette e motocicli).

La finalità della Proposta di legge, dunque, concentrandosi sulla persona e non sul mezzo, è quella di rafforzare -mediante la modifica dei commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160- nella circolazione la sicurezza non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada, prevedendo, all'articolo 1:

- l'obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi, in considerazione del verosimile rischio che l'uso del mezzo possa causare danni a terzi (prima modifica al comma 75-ter). Nella vigente legislazione, infatti, l'obbligo di copertura assicurativa è stabilito solamente per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici (v. comma 75-septies dell'articolo 1 della legge 160/2019);
- il divieto per tutti i minorenni di utilizzare i suddetti monopattini (seconda modifica al comma 75-ter), proprio per il potenziale rischio che comporta la guida di tale mezzo, soprattutto da parte dei più giovani, della conduzione dei monopattini elettrici, il cui utilizzo viene consentito esclusivamente alle persone che abbiano compiuto diciotto anni di età (il vigente comma 75-ter ne consente, invece, l'utilizzo anche ai minori che abbiano compiuto quattordici anni);
- l'estensione a tutti i conducenti dei monopattini elettrici, e quindi a prescindere dall'età, dell'obbligo di indossare idoneo casco protettivo (modifica del comma 75-quater), mentre attualmente l'obbligo sussiste per i soli conducenti di età inferiore ai 18 anni).

Con l'articolo 2 della Proposta di legge si intende esplicitare che le modifiche introdotte dall'articolo 1 (obbligo di copertura assicurativa per la messa in circolazione dei monopattini elettrici, utilizzo consentito solo ai maggiorenni, obbligo di casco protettivo esteso a tutti gli utilizzatori anche maggiori di anni 18) trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge.

Dal punto di vista finanziario si attesta la neutralità finanziaria delle disposizioni previste dalla presente Proposta di legge statale, per la cui attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

56ª Seduta pubblica – Martedì 29 marzo 2022

Deliberazione n. 48

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: “MODIFICA DELL'ARTICOLO 338 DEL REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE”” D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 12)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Zecchinato, Rizzotto, Ciambetti, Brescacin, Cestaro, Dolfin, Michieletto, Sponda, Centenaro, Bet, Finco, Rigo e Vianello relativa a “Modifica dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie””;

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere *Marco ZECCHINATO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con questo progetto di legge si propone al Consiglio regionale la modifica dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”.

I cimiteri per come li conosciamo oggi prendono forma a seguito dell'emanazione dell'Editto di Saint Cloud da parte di Napoleone Bonaparte nel 1804, applicato in Italia dal 1806, in considerazione della necessità di individuare una soluzione ai problemi igienico-sanitari che derivavano dalla decomposizione delle salme nelle chiese. I cimiteri dovevano essere costruiti fuori dalle mura cittadine, distanti almeno 35-40 metri, possibilmente su terreni soleggiati e arieggiati. Queste porzioni di territorio nel tempo sono state incluse nell'ambito urbano per effetto dell'espansione urbana.

Oggi, i cimiteri e le pratiche di sepoltura sono sottoposti a una rigida disciplina giuridica nell'interesse generale della salute e dell'igiene pubblica. In particolare l'attuale assetto normativo, anche a livello regionale, si rifà ai disposti di cui all'articolo 338 del RD 1265/1934, così come modificato con legge 166/2002, normativa di tipo igienico-sanitario.

Il Testo unico delle leggi sanitarie RD n. 1265 del 27 luglio 1934 introdusse con l'articolo 338 una prescrizione, che oggi definiamo "vincolo" e più precisamente "fascia di rispetto", il cui effetto è il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri.

La ratio della norma persegue una molteplicità di interessi pubblici:

- *la tutela di esigenze sanitarie;*
- *la tutela della sacralità del luogo;*
- *la preordinazione dell'area alla possibile espansione del plesso cimiteriale.*

Tuttavia, il legislatore con legge 166/2002 (articolo 28) decise di moderare le restrizioni agli edifici esistenti situati all'interno di queste fasce, per vari motivi (costruzione nuovi cimiteri, ampliamenti di plessi esistenti, etc. ...) consentendo alcune tipologie di intervento di recupero, in particolare quelle del primo comma dell'articolo 31 della legge 457/1978, ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

Essendo i cimiteri sorti in un periodo storico antecedente l'espansione urbana di città e comuni ed essendo stato possibile ridurre la "fascia di rispetto" cimiteriale, e conseguentemente programmare interventi urbanistici fino a 50 metri dal perimetro esterno i cimiteri per un certo periodo storico, a seguito di parere igienico-sanitario e successiva deliberazione del Consiglio Comunale, spesso le aree intorno ai cimiteri risultano oggi caratterizzate da urbanizzazione diffusa e dispersa, talvolta frammentata lasciando spazio ad ambiti incompiuti se non degradati.

Inoltre, vi sono casi in cui i cimiteri esistenti in ambito storico e urbano non sono più suscettibili di utilizzo o ampliamento, essendo cimiteri esauriti o cimiteri che rivestono esclusivamente una funzione di memoria, quale cimitero storico testimoniale. In tali contesti la "fascia di rispetto" di 200 metri dalle mura perimetrali risulta alquanto restrittiva rispetto al contesto e alla possibilità di utilizzo.

Questa proposta di legge interviene, invece, nella definizione dei vincoli cimiteriali relativi ai cimiteri già esistenti, inglobati ormai nelle città o nelle sue zone periferiche, prevedendo altresì una distanza minima per eventuali nuovi cimiteri o forni crematori pari ad almeno 200 metri dai centri abitati.

Si stabilisce una fascia di 50 metri, dal perimetro cimiteriale, di inedificabilità di nuovi edifici, per i piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 20 mila abitanti e una fascia di 100 metri per i comuni maggiori. Restano ferme le possibilità di recupero edilizio già previste dalla normativa vigente come modificata nel testo unico edilizia ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico edilizia". Rispetto all'attuale testo dell'articolo 338 del Testo unico leggi sanitarie, la proposta di legge aggiorna i riferimenti normativi delle categorie di intervento consentite nelle fasce di rispetto cimiteriali, rinviando al "Testo unico edilizia".

In quest'ottica è dunque fondamentale assicurare anche che tutti gli immobili esistenti possano essere assoggettati ai necessari interventi di adattamento agli standard energetici ed antisismici, che in molti casi consistono in ristrutturazioni edilizie e necessitano di innovazioni od incrementi volumetrici per il raggiungimento degli standard più recenti. Per questo motivo la presente proposta di legge innalza al 20 per cento la percentuale massima di ampliamento volumetrico per gli edifici ricadenti all'interno del vincolo cimiteriale. Trattandosi di materia di competenza statale, la presente è una proposta di legge statale di iniziativa regionale.

La Seconda Commissione nella seduta del 9 dicembre 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al testo presentato che ha approvato a maggioranza.

Favorevoli: il Presidente Rizzotto - con delega della consigliera Vianello - ed i consiglieri Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Valdegamberi (Misto) e Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Astenuto il consigliere Zanoni (Partito Democratico Veneto).

Contrario il consigliere Montanariello (Partito Democratico Veneto).”;

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan MONTANARIELLO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sicuramente quello dei cimiteri all'interno dei nuclei urbani è un problema non di poco conto, basti pensare che all'interno delle Assemblee locali si sono susseguiti diversi ordini del giorno per cercare di sciogliere tutti quei nodi che nascono proprio in virtù di questa famosa fascia di rispetto.

Ricordo che anche io a Chioggia, in qualità di Consigliere comunale, non più di tre o quattro mesi fa, ho presentato un ordine del giorno per tentare di risolvere alcuni nodi che si erano creati all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, dove ormai sono diventate patrimonio della zona alcune abitazioni figlie di una storia che, magari, con gli strumenti attuali, non si può più ripetere, ma che ad oggi esistono. Anche la stessa città di Venezia ha presentato una mozione, tra l'altro del Partito Democratico, dove si dice: “Ridurre la fascia di rispetto cimiteriale, come previsto dall'articolo 28 della L. 160”.

Senza entrare nel merito di quelle che sono le azioni dei singoli Consigli comunali, possiamo dire che ormai lo sviluppo dei nuclei urbani ha creato una commistione, mi permetto di dire, che a volte genera dei problemi sotto l'aspetto tecnico e legislativo.

Certo, oggi si va verso l'era della cremazione, verso l'era della riduzione di questi che sono i problemi che abbiamo ereditato da storie lontane, addirittura dalla storia napoleonica che ha dato il via a tutto, però è anche vero che ci sono stati dei passaggi in cui si è tentato di intervenire. Ad esempio, leggevo anche qui che lo stesso legislatore nel 2002 decise in qualche modo di moderare le restrizioni che potevano essere quelle delle barriere architettoniche, di alcuni tipi di adeguamenti degli edifici.

Quindi in parte, magari a corrente alternata, un minimo di attenzione su questo c'è stata. Dopo magari non è stata necessaria, non è stata sufficiente, è stata altalenante, però la verità è che oggi ogni singolo Comune ha una specificità di problematica legata a questa fascia di rispetto. Mi viene in mente la stessa Vicenza: avevo letto qualche tempo fa che incombeva questo problema per la riqualificazione di un'area, se non sbaglio, ex azienda di motorizzazione; quindi si è dovuta misurare come pubblica amministrazione con queste problematiche.

Probabilmente non sarà un singolo articolo a sciogliere tutti quei nodi che oggi ci sono, probabilmente ne scioglierà qualcuno di importante, per carità, però, per scioglierli tutti bisognerebbe per assurdo che o venissero del tutto eliminati questi vincoli, queste fasce di rispetto oppure, sempre per assurdo, bisognerebbe immaginare che scomparissero i cimiteri. Perché se noi analizziamo bene le mozioni dei vari Comuni, anche del Veneto, ci rendiamo conto che questo provvedimento non va a sciogliere tutti i nodi che sono dovuti dalla fascia cimiteriale di rispetto. Va incontro ad alcune esigenze, quelle magari più grosse, più importanti, soprattutto in alcuni momenti

di sviluppo della città con cui si scontrano le pubbliche amministrazioni, ma il tema resta particolarmente delicato.

Una piccola perplessità però, sentendo la sua relazione, rimane quando si parla della proposta di innalzare al 20% la percentuale massima di ampliamento volumetrico per gli edifici. Guardi, non sono un architetto, però credo che, per quanto riguarda le barriere architettoniche, gli adeguamenti sismici o quant'altro, il 20% è importante come innalzamento della quota. La paura mia in qualche modo è che noi non riusciamo ad andare incontro a quelli che sono gli strumenti che ci sono, di abbattimento di barriere architettoniche piuttosto che di riqualificazione energetica, perché magari c'è questo vincolo.

Guardi che da noi, proprio il Comune da dove io provengo, hanno costruito una serie di case, più o meno 80 anni fa, che oggi si trovano vincolate per questa fascia di rispetto, case tra l'altro nate dopo un arzigogolamento amministrativo, dove prima hanno avuto la sanatoria, dopo la sanatoria non era valida, dopo hanno fatto il condono, dopo, però, il notaio ha fatto i rogiti. Innalzare al 20% credo corrisponda ad un piccolo Piano casa su un'abitazione, non può essere un semplice adeguamento sismico o un adeguamento energetico. Facciamo un esempio. Il problema dei cappotti all'interno dei centri storici, se lo vuoi risolvere non occupa il 20% della volumetria. Eppure parliamo di un problema legato un po' a quello che stiamo discutendo oggi.

Sostanzialmente, colleghi, il principio di mettere mani a questa norma è del tutto condivisibile. In un mondo perfetto e astratto, che però non abbiamo la fortuna di vivere, per risolvere questi problemi o dovremmo cancellare i cimiteri nei centri urbani o dovremmo cancellare la fascia di rispetto. Anche così, ripeto, interveniamo su partite importanti, come ad esempio quelle che citavamo prima, di qualche grande città, di Venezia, di Vicenza; però un po' di perplessità su questo 20% c'è. Io non vorrei, dopo, che con la scusa di questo 20%, ci troviamo qualcuno che si fa degli edifici, magari si fa la villa a due piani vista loculo. Il 20% è tanto se ci sono delle superfici scoperte.

Però, per il resto, consigliere Zecchinato, magari domani avere una risoluzione di tutti questi nodi che ci sono, e sono un problema vero e reale per tante Amministrazioni locali che si trovano, a volte, anche lo sviluppo stesso della città bloccato in un imbuto amministrativo, che nasce ormai più di 200 anni fa e continuiamo a trascinarci dietro.

Quindi, sostanzialmente è condivisibile il principio e la ringrazio consigliere Zecchinato per aver avuto il coraggio di affrontare una norma così difficile, perché sappiamo che si scontra con tante difficoltà, più o meno territoriali. Ho espresso le mie perplessità, ma credo comunque che questo progetto di legge sia un progetto di legge ambizioso e speriamo che qualcuno lo consideri, anche se ho i miei dubbi, perché secondo me interviene solo a risolvere parte del problema - non che sia sbagliato risolverne una parte, magari risolverne intanto una parte - però facendo una fotografia, come dicevamo prima, di quelle che sono le rivendicazioni dei vari Comuni sulle problematiche sorte sulla fascia di rispetto, non riesce sicuramente a dare riscontro a tutto.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compreso il relativo emendamento, la proposta di legge statale composta di n. 2 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 7

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 7

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

VISTO l'emendamento approvato in Aula;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 36
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 7

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 48 DEL 29 MARZO 2022
RELATIVA A:

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MODIFICA DELL'ARTICOLO 338 DEL REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE"

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie".

1. All'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è così sostituito:

"I nuovi cimiteri e forni crematori devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.";

b) al quinto comma sono premesse le seguenti parole: *"Fatto salvo quanto previsto dal settimo comma,";*

c) il settimo comma è così sostituito:

"All'interno delle fasce di rispetto di cui al primo comma, sono consentiti interventi di recupero, di installazione di servizi tecnici e di abbattimento delle barriere architettoniche, funzionali all'utilizzo dell'edificio esistente, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento, ridotta al 10 per cento per le destinazioni d'uso non residenziali, della volumetria esistente e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".

Art. 2 - Disposizioni per cimiteri esistenti.

1. Ferma restando la disciplina di cui dal quinto al settimo comma dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificati dall'articolo 1 della presente legge, per i cimiteri già esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale esistente;

b) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20 mila abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal medesimo perimetro;

c) è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri nel caso di cimiteri esistenti non più suscettibili di ampliamento futuro, dichiarato da apposita delibera di Consiglio comunale che lo individui come cimitero esaurito o avente valore storico testimoniale.

2. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto delle fasce di rispetto cimiteriale di cui al comma 1.

3. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora presentino distanze inferiori a quelle previste dal presente articolo.

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie".....	6
Art. 2 - Disposizioni per cimiteri esistenti.....	6

Proposta di legge statale

“Modifica dell’articolo 338 del Regio decreto 27 luglio 1934, N. 1265

“Testo Unico delle leggi sanitarie”

***Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196
"Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria
delle leggi".***

La Proposta di legge statale (pdl) in oggetto si propone una novellazione dell'articolo del 338 Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, così come modificato con legge 166/2002, che sottopone i cimiteri e le pratiche di sepoltura a una rigida disciplina giuridica nell'interesse generale della salute e dell'igiene pubblica.

Come noto l'articolo 338 del citato Testo Unico introdusse una prescrizione, che oggi viene definita “vincolo” o più precisamente “*fascia di rispetto*”, il cui effetto è il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri.

La ratio della norma persegue una molteplicità di interessi pubblici:

- la tutela di esigenze sanitarie;
- la tutela della sacralità del luogo;
- la preordinazione dell'area alla possibile espansione del plesso cimiteriale.

Tuttavia, il legislatore con Legge 166/2002 (articolo 28) decise di moderare le restrizioni agli edifici esistenti situati all'interno di queste fasce, per vari motivi (quali costruzione di nuovi cimiteri, ampliamenti di plessi esistenti) consentendo alcune tipologie di intervento di recupero, in particolare quelle del primo comma dell'articolo 31 della legge 457/1978, ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.

Essendo i cimiteri sorti in un periodo storico antecedente l'espansione urbana di città e comuni ed essendo stato possibile ridurre la “fascia di rispetto” cimiteriale, e conseguentemente programmare interventi urbanistici fino a 50 metri dal perimetro esterno i cimiteri per un certo periodo storico, a seguito di parere igienico-sanitario e successiva deliberazione del Consiglio Comunale, spesso le aree intorno ai cimiteri risultano oggi caratterizzate da urbanizzazione diffusa e dispersa, talvolta frammentata lasciando spazio ad ambiti incompiuti se non degradati.

Inoltre, vi sono casi in cui i cimiteri esistenti in ambito storico e urbano non sono più suscettibili di utilizzo o ampliamento, essendo cimiteri esauriti o cimiteri che rivestono esclusivamente una funzione di memoria, quale cimitero storico testimoniale. In tali contesti la “fascia di rispetto” di 200 metri dalle mura perimetrali risulta alquanto restrittiva rispetto al contesto e alla possibilità di utilizzo.

Questa proposta di legge interviene quindi nella ridefinizione dei vincoli cimiteriali relativi ai cimiteri già esistenti, inglobati ormai nelle città o nelle sue zone periferiche, prevedendo invece di mantenere una distanza minima per eventuali nuovi cimiteri o forni crematori pari ad almeno 200 metri dai centri abitati.

Ne consegue che si stabilisce una fascia di 50 metri, dal perimetro cimiteriale, di inedificabilità di nuovi edifici, per i piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 20 mila abitanti e una fascia di 100 metri per i comuni maggiori. Restano ferme le possibilità di recupero edilizio già previste dalla normativa vigente come modificata nel testo unico edilizia ex articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico edilizia" (con aggiornamento, rispetto all'attuale testo dell'articolo 338 del Testo Unico Leggi Sanitarie, dei riferimenti normativi delle categorie di intervento consentite nelle fasce di rispetto cimiteriali, rinviando al "Testo unico edilizia").

Si determinano così le condizioni per assicurare che tutti gli immobili esistenti possano essere assoggettati ai necessari interventi di adattamento agli standard energetici ed antisismici, che in molti casi consistono in ristrutturazioni edilizie e necessitano di innovazioni od incrementi volumetrici per il raggiungimento degli standard più recenti. A tal fine si prevede di innalzare al 20 per cento la percentuale massima di ampliamento volumetrico per gli edifici ricadenti all'interno del vincolo cimiteriale, mantenendo la limitazione al 10 per le destinazioni d'uso non residenziali.

Dal punto di vista finanziario si attesta la neutralità finanziaria delle disposizioni previste dalla presente Proposta di legge statale, per la cui attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

61ª Seduta pubblica – Martedì 24 maggio 2022

Deliberazione n. 85

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MISURE DI RAFFORZAMENTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DELL'AMMONTARE DELLA QUOTA DELL'IRPEF LIBERAMENTE DESTINABILE IN BASE ALLA SCELTA DEL CONTRIBUENTE" D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 13)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Zecchinato, Brescacin, Valdegamberi, Bet, Dolfìn, Puppato, Vianello, Cestari, Finco e Sponda relativa a "Misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del terzo settore: rideterminazione in aumento dell'ammontare della quota dell'IRPEF liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente";

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco ZECCHINATO, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille (5×1000) della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale, al fine di dare un sostegno agli enti del Terzo Settore non profit.

Il 5x1000 è la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) che il contribuente, secondo principi di sussidiarietà fiscale, può destinare agli enti non profit iscritti presso l'elenco dei beneficiari tenuto dall'Agenzia delle Entrate e alle iniziative sociali dei comuni.

Le finalità del 5x1000 sono espressamente definite dalla legge. Possono infatti beneficiarne gli enti non profit (oltre ad alcune amministrazioni pubbliche) le cui attività rientrano nelle finalità definite dalla legge, potendo pertanto accreditarsi

presso una specifica amministrazione. Risultano beneficiari anche i Comuni, che però sono vincolati a destinare le risorse alle proprie attività sociali.

È onere delle organizzazioni non profit informarsi per individuare la finalità più adatta e quindi avviare il percorso di accreditamento.

I contribuenti possono destinare la quota del 5x1000 dell'Irpef a soggetti operanti nei seguenti settori:

- volontariato (competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese);
- ricerca scientifica e universitaria (competente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca);
- ricerca sanitaria (competente il Ministero della Salute);
- politiche sociali perseguite dai Comuni (competente il Ministero dell'Interno);
- attività sportive a carattere dilettantistico (competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport con il supporto del CONI, salvo per gli anni 2006 e 2007);
- attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (competente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo - attività introdotta dall'anno 2012 con la legge 15 luglio 2011, n. 111);
- sostegno alla gestione delle aree protette (competente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall'anno 2018 con la legge 4 dicembre 2017, n. 172).

In merito alla qualificazione del contributo del 5x1000, occorre ricordare tre provvedimenti giurisdizionali che ne hanno definito la natura giuridica.

Il primo è la sentenza n. 202/2007 della Corte Costituzionale, con cui viene esclusa la natura fiscale del beneficio del 5x1000, non essendo quindi tali quote qualificabili come entrate tributarie. Il titolo di acquisto della quota da parte dell'Erario, infatti, si trasforma a seguito della dichiarazione di volontà del contribuente che abbia deciso di destinarla al finanziamento di soggetti da lui indicati, svolgenti attività ritenute meritevoli dall'ordinamento e inclusi in apposite liste. Lo Stato diviene, pertanto, mandatario necessario ex lege e deve corrispondere la somma ai soggetti indicati.

Il secondo provvedimento è il parere decisorio del Consiglio di Stato n. 2627/2011, reso nell'adunanza del 14 novembre 2012 in sede di ricorso straordinario, con il quale il 5x1000 non è qualificato come liberalità del cittadino, ma derivante da una scelta dello Stato di consentire la destinazione di una parte delle sue spettanze ad enti che svolgono un ruolo sussidiario in materia di politiche sociali (per approfondimenti si rimanda all'estratto della decisione del Consiglio di Stato, Sezione II).

Il terzo provvedimento è la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite n. 24964/2017 che, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2007, ribadisce la natura non tributaria del beneficio del 5x1000, derivandone la non competenza *rationae materiae* del giudice tributario. Per effetto della scelta del contribuente infatti, la quota del 5x1000 perde la natura di entrata tributaria e assume quella di "provvista" versata obbligatoriamente all'erario per finanziare enti ritenuti meritevoli di sostegno economico. In aggiunta, la sentenza, osservando come il potere esercitato dall'Amministrazione finanziaria abbia natura vincolata, esclude pure la competenza del giudice amministrativo, riferendo la questione a quello ordinario.

Lo scopo era di dare la possibilità ai contribuenti di destinare la quota dell'Irpef liberamente destinabile a soggetti non profit, che svolgono un ruolo centrale nella vita civile e vanno sostenuti affinché possano consolidarlo.

Lo strumento del 5x1000 è risultato un grandissimo successo ed i numeri lo testimoniano; il non profit è un pilastro fondamentale per offrire opportunità a chi vive condizioni di fragilità, per far crescere una cultura della diversità e dell'accoglienza, per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità.

Il principio applicato consente, oltre che di dare risorse ai soggetti destinatari, di impedire il passaggio del gettito fiscale attraverso gli uffici pubblici consentendo di raggiungere direttamente il destinatario con notevoli risparmi di tempo e risorse.

Sostenere il Terzo Settore è un investimento e non un costo: esso contribuisce allo sviluppo di quella infrastruttura sociale che rafforza le nostre comunità e le rende capaci di affrontare l'onda d'urto delle sfide che stiamo attraversando. Per questo è cruciale continuare a sostenere chi opera sul nostro territorio, vicino alle persone e ai loro bisogni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi del 5x1000 relativi al 2020, che fanno riferimento alle dichiarazioni dei redditi compilate nella primavera/estate del lockdown: sono 16,5 milioni gli italiani che hanno firmato, di cui 10,5 hanno scelto il volontariato; è stato superato il tetto dei 520 milioni di euro.

L'elenco degli ammessi comprende in totale 69.151 enti: in cima alla classifica si trovano gli enti del volontariato (49.491); a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (10.902), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (510), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (136) e gli enti gestori delle aree protette (24).

Nell'elenco figurano anche 7.982 Comuni, a cui sono destinati 16,5 milioni di euro.

Il presente provvedimento vuole quindi aumentare il sostegno a tali enti incrementando la quota dell'Irpef liberamente destinabile dal contribuente a soggetti non profit dal 5x1000 al 10x1000, senza gravare sul cittadino.

Nella seduta del 15 dicembre 2021 la Prima Commissione consiliare ha proceduto a far illustrare l'articolato; in quella del 16 marzo 2022 lo ha esaminato, concludendo i propri lavori ed approvandolo a maggioranza, dopo avervi apportato alcune modifiche meramente tecniche.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Bisaglia, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Speranzon). Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Possamai Giacomo).”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa CAMANI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nella relazione è già stato detto tutto, dunque non è necessario tornare sull'importanza del 5 per mille e del coinvolgimento diretto del contribuente nella scelta della destinazione delle proprie imposte (si pensi anche al 2 per mille alle organizzazioni politiche), cosa che certamente ha il pregio di responsabilizzare il contribuente anche in funzione del comprendere la ragione per cui le imposte vengono pagate.

È dunque un sistema di devoluzione di risorse rispetto al quale è però utile fare alcune valutazioni. Crediamo che sia necessario avere la consapevolezza che le tasse

che paghiamo non servono soltanto per “Roma ladrona”, ma servono anche per servizi molto specifici che, nel caso del 5 per mille, possiamo addirittura scegliere noi. È quindi un meccanismo trasparente, perché ciascuno decide a chi devolvere una quota delle proprie imposte.

È quindi evidentemente difficile votare contro un progetto di legge statale che ha l’obiettivo di incrementare la quota di risorse che possiamo destinare a servizi e realtà del territorio, pur non essendo una competenza regionale. Noi possiamo approvarla e fare bella figura chiedendo l’aumento dell’aliquota, tanto poi vedranno a Roma come metterlo in pratica. Dobbiamo però avere piena consapevolezza delle conseguenze di questa richiesta, perché certo è importante valorizzare il Terzo Settore e, in generale, tutti i soggetti che svolgono finalità di utilità sociale, ma le risorse che vengono destinate al 5 per mille non arrivano da Marte, sono risorse limitate, che i contribuenti italiani dovrebbero versare allo Stato ogni anno. È chiaro che aumentando la percentuale dal 5 al 10 per mille, si debba raddoppiare la quota di entrate nazionali che, anziché essere utilizzate per altre cose, devono essere devolute al 5 per mille.

Quando in questo Consiglio chiediamo risorse per delle attività precise, l’Assessore al Bilancio chiede da dove possono essere recuperate queste risorse. È vero che in questo caso è un problema dello Stato e non della Regione del Veneto, però, da legislatori responsabili quali dovremmo essere, dobbiamo porci anche noi la stessa domanda. Attualmente il 5 per mille in Italia impegna oltre 500 milioni di contributi. È chiaro che aumentando la percentuale dal 5 al 10 per mille chiediamo allo Stato da un anno all’altro, di trovare minimo altri 500 milioni di euro, che non deve più spendere per quello a cui erano inizialmente destinati perché vanno investiti nella quota di quello che dovrebbe diventare il 10 per mille. Va benissimo, ma solo se qualcuno riesce a spiegare da dove si possano recuperare quelle risorse.

Peraltro, il fondo per il 5 per mille non è un fondo aperto, ogni anno viene stanziato in Legge di Bilancio un tetto massimo di impegno di spesa, che spesso e volentieri non basta mai. Dobbiamo dunque tenere in grande considerazione il fatto che il 5 per mille, solo perché va agli enti del Terzo Settore, non è gratis: non è gratis per i cittadini, perché è vero che non pagano direttamente, ma è comunque una quota delle loro tasse che tolgono ad altri servizi, e soprattutto non è gratis per lo Stato italiano.

Siamo stati provocatoriamente tentati di fare una proposta emendativa con cui l’aliquota si alzava al 20 per mille, tanto, 500 milioni più, 500 milioni meno, li devono trovare a Roma, mica dobbiamo farlo qui. Se vogliamo essere un minimo coerenti con quello che proponiamo e con l’attività legislativa che proviamo a fare in Consiglio regionale, dobbiamo capire se le proposte che facciamo anche al Parlamento reggono in una fase storica in cui abbiamo, negli ultimi due anni, messo 175 miliardi a debito per reggere i conti dello Stato, in cui facciamo fatica a chiudere le finanziarie, in cui tante famiglie hanno sempre più bisogno di risorse, servizi e prestazioni garantite dallo Stato e dalle Istituzioni. Anche il tempismo non aiuta, rendendo più complicata un’iniziativa che sulla carta è assolutamente meritoria.

Tutta la relazione che accompagna il progetto di legge statale è condivisibile nel merito e anche nel metodo. Quindi, siamo d’accordo che in generale le associazioni che svolgono funzioni di utilità sociale andrebbero ulteriormente rafforzate e valorizzate, siamo d’accordo che servirebbero maggiori risorse per questa finalità. Siamo d’accordo che l’opportunità che il 5 per mille ci dà, che non è soltanto quella di dire “voglio che il 5 per mille delle mie tasse vadano al terzo settore”, ma è anche quella di dire “a quale ente del terzo settore posso devolverle”, quindi anche a quello dell’associazione sotto casa che sappiamo come lavora, sia innovativa e straordinaria, quindi riteniamo che questo progetto di legge statale, possa e debba essere

accompagnato anche da un impegno che noi come Regione del Veneto assumiamo soprattutto rispetto a questo tema.

Io ho presentato un ordine del giorno in cui invito la Giunta a investire su una massiccia campagna di informazione per far conoscere ai Veneti l'opportunità del 5 per mille. Quasi la metà dei cittadini del Veneto non sceglie di opzionare il 5 per mille, ad esempio. Investiamo allora un po' di risorse perché questa opportunità fondamentale diventi un obiettivo politico, che condividiamo perché il terzo settore, in generale in Italia e nel Veneto in particolare, è un comparto fondamentale. Allora investiamo noi per primi, diamo il segnale che ci crediamo in questa modalità di investimento delle risorse e dei contributi dei veneti e in questa modalità di erogazione dei servizi, cioè attraverso gli Enti del terzo settore.

È un progetto di legge statale, dunque molto difficilmente arriverà sui banchi del Governo, in particolar modo in questa fase storica, in particolar modo in questo Governo, in particolar modo sul finire della legislatura. Questo lo dico per far capire a tutti a cosa andiamo incontro. Però è certamente un auspicio, un'intenzione, che ovviamente ci sentiamo di condividere, per dare un po' di significato politico e legislativo all'attività che facciamo. Perché poi uno gioca la partita nel suo campionato, serie A e serie B, ovviamente in termini di livello istituzionale, e anche in serie B ci sono delle partite da vincere molto importanti e anzi, il più delle volte, anche più concrete di quelle giocate in serie A. Anche nel nostro campionato possiamo fare qualcosa per investire sul terzo settore e per fare in modo che anche i cittadini del Veneto aumentino la loro quota, la percentuale di adesione a questa opportunità e, possibilmente, contribuiscano a rafforzare il mondo del terzo settore della nostra regione.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1, 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 38

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 39

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Francesca Zottis



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 85 DEL 24 MAGGIO 2022
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MISURE DI RAFFORZAMENTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DELL'AMMONTARE DELLA QUOTA DELL'IRPEF LIBERAMENTE DESTINABILE IN BASE ALLA SCELTA DEL CONTRIBUENTE

Art. 1 - Rideterminazione della quota della imposta sul reddito delle persone fisiche destinabile a finalità di sostegno di enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 ed a valere per la dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2022, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e ferma restando la facoltà di destinare, in base alla propria scelta, una quota dell'imposta ad una delle finalità previste dal comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero alle finalità di cui:

- a) alla lettera a), ovvero, nelle more della attivazione del Registro degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a finalità di sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) alla lettera b), ovvero al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) alla lettera c), ovvero al finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) alla lettera d), ovvero ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

la quota, già definita nella misura del 5 per mille, è rideterminata nella misura del 10 per mille.

2. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF a valere dalla dichiarazione

dei redditi per l'anno 2022, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Art. 2 - Disposizioni attuative.

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

2. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1, trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 "Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi".

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Sono autorizzati, in misura corrispondente agli ammontari di cui all'articolo 1 ed a fini compensativi, prelievi dagli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" afferente alla Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2023 e 2024, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati nei limiti delle rispettive capienze.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione della quota della imposta sul reddito delle persone fisiche destinabile a finalità di sostegno di enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali.	7
Art. 2 - Disposizioni attuative.	8
Art. 3 - Norma finanziaria.	8
Art. 4 - Entrata in vigore.....	8

Proposta di legge statale di iniziativa regionale n. 13

“Misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del terzo settore: rideterminazione in aumento dell’ammontare della quota dell’IRPEF liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente”.

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, articolo 17 “Copertura finanziaria delle leggi”.

La proposta di legge statale (PDLS) in oggetto intende apportare una modifica alla legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), con la quale, come noto, è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il cinque (5) per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale, ed anche al fine di offrire un sostegno agli enti del terzo settore “non profit”.

I contribuenti possono così destinare, anche secondo le modifiche ed integrazioni sopravvenute negli anni, la quota del 5 per mille dell’Irpef a soggetti operanti nei seguenti settori: volontariato (competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese), ricerca scientifica e universitaria (competente il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca), ricerca sanitaria (competente il Ministero della Salute), politiche sociali perseguite dai Comuni (competente il Ministero dell’Interno), attività sportive a carattere dilettantistico (competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport con il supporto del CONI, salvo per gli anni 2006 e 2007), attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (competente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo- attività introdotta dall’anno 2012 con la legge 15 luglio 2011, n. 111), sostegno alla gestione delle aree protette (competente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall’anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Sotto un profilo di inquadramento costituzionale del tema, tale disciplina declina nell’ordinamento giuridico, con una sua concreta applicazione, un principio definibile di “sussidiarietà fiscale”, che è stato letto e proposto dagli studiosi in termini di lettura attualizzata dell’articolo 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” in diretta connessione con l’ultimo comma dell’articolo 118: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e

Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

In concreto la disciplina introdotta dalla soprarichiamata legge finanziaria dello Stato non determina, secondo la giurisprudenza costituzionale e di merito, né un atto di liberalità del cittadino, né un beneficio avente natura fiscale, atteso che il titolo giuridico a favore del beneficiario deve essere individuato in una espressa scelta dello Stato di consentire una destinazione di una parte delle sue spettanze ad enti che svolgono un ruolo sussidiario in materia di politiche sociali, operando lo Stato come mandatario ex lege a fronte della espressione di volontà del contribuente.

Il progetto di legge, in estrema sintesi, nel prevedere la rideterminazione in aumento dell'ammontare della quota dell'IRPEF, liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente per finalità di utilità sociale di riconosciuto interesse pubblico, rientra nella materia “sistema tributario dello Stato”, di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e muove dai risultati acquisiti nei primi 15 anni di applicazione della disciplina, proponendosi di aumentare il sostegno a tali enti, incrementando la quota dell'IRPEF liberamente destinabile dal contribuente a soggetti non profit dal cinque (5) per mille al dieci (10) per mille, senza gravare sul cittadino.

Quanto sopra con decorrenza di effetti dall'anno 2023 e con riguardo alla dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2022.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri conseguenti e delle relative tecniche di copertura l'articolo 3 dà atto della copertura finanziaria dell'intervento normativo, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 196 del 2009, atteso che trattasi di operare, a fronte delle opzioni espresse dal contribuente in ordine alle destinazioni del gettito dell'IRPEF, disponendo a fini compensativi, la autorizzazione, sul bilancio pluriennale 2022-2024, a prelievi a valere sui fondi speciali e di riserva dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati, nei limiti delle rispettive capienze.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

72ª Seduta pubblica – Martedì 27 settembre 2022

Deliberazione n. 125

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: *“MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI”* D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 9)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d’iniziativa dei consiglieri Cestaro, Barbisan, Finco, Pan, Ciambetti, Puppato, Zecchinato, Bet, Sponda, Bisaglia, Cavinato, Vianello, Villanova, Sandonà, Dolfin e Corsi relativa a *“Modifica del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*”;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia CESTARO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la figura professionale del segretario comunale ricopre da sempre una funzione di fondamentale raccordo con gli organi elettivi di ciascun comune in cui prestano servizio, allo scopo di assicurare l’ordine e la continuità dei servizi garantiti dagli enti locali e a beneficio della collettività tutta. Un ruolo indissolubilmente legato a quello del sindaco che procede alla nomina, la cui importanza è stata riconosciuta e valorizzata dall’ordinamento costantemente nel corso dei decenni, addirittura fin dalla legislazione preunitaria.

Tuttavia, la posizione giuridicamente disomogenea che colloca il segretario comunale in un rapporto di servizio con il comune ed al contempo in un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre invece con lo Stato attraverso il Ministero dell’Interno, alla luce delle recenti novità normative e alla contingente situazione economica del paese, impone un necessario ripensamento di questa figura. Infatti le passate riforme strutturali dell’ordinamento che hanno coinvolto gli enti territoriali nel loro insieme, sono di rado state accompagnate da altrettante efficaci misure di armonizzazione ed adeguamento normativo, cosicché da creare i presupposti per una

valutazione d'insieme negativa sull'impatto della regolamentazione, anche per la disciplina vigente afferente i segretari comunali.

Va tenuto presente che, se da un lato con la riforma del Titolo V è stata riconosciuta all'ente locale autonomia di spesa ed autonomia di entrata, al contempo sono venute meno, o quanto meno ridimensionate le risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato. Si considerino inoltre le riforme successivamente intervenute, concernenti l'introduzione nel nostro ordinamento del principio del pareggio di bilancio ed in seguito dell'equilibrio tra entrate e spese. Il tutto ancora una volta accompagnato da una crisi economico sociale che ha colpito in primo luogo le amministrazioni locali, tradottasi in alcuni casi di leggi finanziarie ulteriormente limitanti nei confronti dei singoli comuni per quanto riguarda la voce attinente al trasferimento delle risorse statali.

Per i comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, l'onere della nomina del segretario comunale, al netto dell'importanza rivestita da questa figura per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, rappresenta oramai un onere non sempre sostenibile da un punto di vista economico per il bilancio, alla quale gli enti locali cercano di sopperire in altro modo attraverso convenzioni con altri comuni, con segreterie a scavalco difficili da rendere stabili e quando possibile con vicesegretari che comportano limitazione all'operatività.

Detto altrimenti, il ruolo e le funzioni esercitate dal segretario, integrano una prestazione lavorativa interamente organica all'ente e alle sue finalità, alla quale le amministrazioni locali non possono rinunciare in quanto obbligate per legge ad avvalersi di una simile professionalità. Ad ogni comune è lasciato quindi l'obbligo di provvedere autonomamente a questa esigenza, ascrivendolo nel capitolo di spesa riservato al personale dipendente; e si consideri sul punto, come sollevato da recenti rimostranze sindacali, che sono oramai frequenti i casi in cui gli stessi enti locali non riconoscono la retribuzione di risultato o la maggiorazione di posizione a favore del segretario, con inevitabili ripercussioni al già grave problema della carenza di segretari comunali in tutto il territorio nazionale.

In sintesi: non è più eludibile l'avvio di un percorso di riforma che, da un lato, porti ad un'allocazione contabile delle spese di retribuzione del segretario comunale diversa da quelle per il personale dipendente degli enti locali e dall'altro cerchi di individuare nuove soluzioni per consentire ad ogni amministrazione locale di avvalersi di figure di segretario comunale, o quantomeno di potersi avvalere, nelle situazioni di emergenza e comunque in caso di vacanza della sede di segreteria, ed in alternativa alla già prevista figura del vicesegretario, non sempre applicabile, di soluzioni che consentano comunque di disporre di una figura di supporto tecnico giuridico qualificato per le attività istituzionali dell'ente, individuabile negli avvocati iscritti all'Albo professionale.

Nella seduta di presentazione del progetto sono state espresse sui temi proposti dal progetto di legge, vuoi condivisioni, vuoi esigenze di definizione anche di ulteriori profili connessi e funzionali, quali in particolare il tema della disciplina del regime di convenzione ed i limiti della sua attuale applicazione, al fine di individuare soluzioni che consentano di valorizzare gli esiti degli ultimi concorsi per l'accesso alla figura di segretario comunale con l'inserimento di nuove figure di segretario comunale nella fascia professionale di accesso alla carriera, innovando l'attuale disciplina delle convenzioni di segreteria fra comuni che, come attualmente strutturata, vanifica l'inserimento di tali nuove figure, atteso che prevede che la classe di segreteria delle convenzioni viene determinata sulla base della somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

I conseguenti approfondimenti hanno portato alla presentazione di due emendamenti in materia.

In particolare: l'articolo 1 nell'apportare, come da testo presentato, una modifica all'articolo 97 (concernente il ruolo e le funzioni dei segretari) del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), stabilendo che il contratto relativo al rapporto di lavoro del segretario viene stipulato al di fuori della dotazione organica, è stato integrato, in sede emendativa, con l'espressa previsione che i relativi oneri non concorrono a definire il tetto di spesa disponibile per il personale dipendente.

L'articolo 2, riformulato sotto il profilo tecnico ed integrato, al fine di recepire le osservazioni emerse in sede di esame, viene ora a recare disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, delegando il Governo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 ("Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127") sulla base di una serie di principi e criteri direttivi proposti. In particolare trattasi: della previsione di soluzioni avanzate di aggiornamento e specializzazione degli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali; della previsione che per il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, venga contemplata la possibilità di assumere, in regime di convenzione, la titolarità di ulteriori sedi della stessa fascia professionale, senza tuttavia superare il tetto complessivo di popolazione residente della fascia immediatamente superiore; nonché la previsione, ma limitatamente al compimento di atti afferenti il ciclo di programmazione e bilancio, in ordine alla possibilità di ricorrere ad un avvocato iscritto all'Ordine ed inserito in un elenco tenuto dalla "Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali", composto da avvocati esperti in diritto amministrativo e degli enti locali, nonché in contabilità pubblica, con oneri che non concorrono a definire il limite di spesa per il personale: e così riconducendo la soluzione proposta in capo alla suddetta Agenzia, ovvero al soggetto giuridico istituzionalmente preposto alla disciplina dell'ordinamento giuridico ed economico della figura dei segretari comunali e provinciali.

Completano l'articolato due disposizioni tecniche: l'articolo 3 che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi" della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", contiene la declaratoria di assenza di oneri per il bilancio statale e l'articolo 4 che disciplina la decorrenza degli effetti della legge.

In data 16 febbraio 2022 il provvedimento è stato illustrato nel corso della seduta n. 52 della Prima Commissione consiliare; nella seduta n. 58 del 27 aprile 2022 è stato esaminato ed approvato a maggioranza, previo accoglimento, come detto, di due proposte emendative.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Bisaglia, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà con delega Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari con delega Cecchetto, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Speranzon). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani e Possamai Giacomo).";

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consiglieria Vanessa CAMANI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

molto brevemente perché il progetto di legge statale in oggetto è già stato, in maniera esaustiva, introdotto e spiegato dalla relatrice. C'è già stata collaborazione in commissione, dove è stato fatto un gran lavoro di integrazione rispetto alla proposta iniziale, per cui lo dico fin da subito, mi sembra che il risultato finale riesca a raccogliere le sollecitazioni che sono arrivate dalle professionalità.

Naturalmente, lo dico anche perché rimanga agli atti, stiamo parlando di un atto legislativo che, in realtà, si rivolge al Parlamento perché la materia è di competenza statale e dunque il nostro è pressoché poco più di un auspicio. Però, visto che a breve avremo un Governo nuovo, sono certa che potrebbe essere l'occasione per arrivare più facilmente e più direttamente all'approvazione di questo intervento normativo che, in realtà, è molto semplice, perché si compone esclusivamente da un intervento che riguarda il Testo Unico degli Enti locali del 2000 e un'integrazione, diciamo così, ad un regolamento nazionale.

Dal punto di vista tecnico non è un intervento poderoso, ma è una possibilità di soluzione per alcune questioni rilevanti soprattutto per i Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, in particolare in riferimento alla attività che il Segretario comunale svolge presso questi Enti quale figura fondamentale in riferimento alla qualità dell'attività amministrativa e come nesso o relazione tra la parte più tecnica e la parte più politica delle Amministrazioni locali.

Sinteticamente, le questioni che si provano ad affrontare con questo PDLS sono due. La prima è una questione di natura prettamente economica. Pur essendo, infatti, il Segretario comunale una figura che gli Enti locali sono obbligatoriamente chiamati a reclutare per garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti che gli amministratori assumono, è comunque una figura che ha un costo economico molto rilevante in riferimento al bilancio dell'Ente, tanto che molto spesso, per poter sopperire a questa spesa, i Comuni utilizzano strumenti come la convenzione o l'ingaggio a scavalco per poter “risparmiare” e dividere questo tipo di spesa con altri Enti. Anche queste soluzioni tecniche però non sempre sono sufficienti per consentire ai Comuni, soprattutto a quelli molto piccoli, di poter far fronte a questa spesa; chiediamo dunque che la legge sia modificata andando ad escludere il costo del Segretario comunale dalla spesa per il personale, dai tetti di spesa del personale dei Comuni.

La seconda questione che si prova ad affrontare è quella di facilitare soprattutto i Comuni molto piccoli, cioè con meno di 3.000 abitanti, nella disponibilità di queste figure professionali. Come sapete infatti i Segretari comunali hanno una carriera definita a fasce a cui corrispondono sedi di segreteria crescenti in termini di popolazione. Vediamo Segretari comunali di fascia A, B e C. In particolar modo le fasce di professionalità di fascia B e C, che sono quelle che dovrebbero essere appunto utilizzate dai Comuni piccoli e piccolissimi, risultavano particolarmente carenti. Nel frattempo sono state effettuate procedure concorsuali per centinaia di posizioni, quindi possiamo dire che la carenza della figura professionale richiesta dovrebbe essere da qua ai prossimi mesi risolta. Rimane però una questione rilevante sempre dal punto di vista della spesa economica: in forza infatti dei regolamenti vigenti, nel momento in cui un Comune piccolissimo, cioè con meno di 3.000 abitanti, avesse scelto di utilizzare la figura di Segretario comunale in convenzione o a scavalco, avrebbe dovuto rivolgersi a figure professionali della fascia di popolazione corrispondente alla somma delle popolazioni di tutti i Comuni coinvolti nella convenzione. Con questa modalità si arriva ovviamente al paradosso che pur essendo io un Comune piccolo e pur non avendo abbastanza risorse per avere un unico Segretario comunale che segua il mio Comune,

pur avendo o provando a utilizzare strumenti amministrativi come lo scavalco o la convenzione che mi consentono di spalmare, diciamo così, il costo e di condividere il costo con altri Comuni, avrei dovuto o dovrei comunque rivolgermi a figure professionali inserite in fasce e categorie superiori a quella di corrispondenza del mio Comune e, dunque, dovrei comunque pagare il surplus per la fascia superiore.

In questo provvedimento chiediamo, quindi, di intervenire anche da questo punto di vista per stabilire che, per Comuni che hanno meno di 3.000 abitanti e che dunque possono, a norma di legge, ricorrere a Segretari comunali di cosiddetta fascia C, anche se utilizzano la formula della convenzione con più Comuni piccoli, possa prevalere come criterio per l'individuazione della fascia del Segretario quello del numero di abitanti del singolo Comune e non la somma degli abitanti dei Comuni in convenzione.

Anche questa mi sembra una proposta di buonsenso, che risolve un problema importante in maniera molto semplice.

Chiudo anticipando che mi convince anche la proposta emendativa presentata dalla consigliera Brescacin, che prevede di stralciare dal testo la possibilità di ricorrere a degli avvocati per le funzioni previste dal Testo Unico in riferimento ai Segretari comunali; era una soluzione tecnica che avevamo immaginato prima che venissero banditi nuovi concorsi e nuove formule di reclutamento per nuovi Segretari comunali, ma come abbiamo già avuto modo di dire, ora il tema della carenza fisica di queste figure professionali dovrebbe essere superato, quindi mi sembra intelligente e di buonsenso evitare di proporre anche questo allargamento.

Quindi concludo la relazione anticipando ovviamente i ringraziamenti alla relatrice, che ha raccolto le indicazioni emerse dalla Commissione, e tutti i Commissari che hanno partecipato alla redazione di questo progetto di legge, per annunciare anche il voto favorevole sia sull'emendamento che sul provvedimento.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compreso il relativo emendamento, la proposta di legge statale composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 37

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 35

Art. 4

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 37
Voti favorevoli n. 37

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

VISTO l'emendamento approvato in Aula;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 38
Voti favorevoli n. 38

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 125 DEL 27 SETTEMBRE 2022
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 1 - Modifica dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“6 bis. Il contratto relativo al rapporto di lavoro di cui al comma 6, è stipulato al di fuori della dotazione organica ed i relativi oneri non concorrono a definire il limite di spesa di personale.”.

Art. 2 - Disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 recante “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, è modificato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere soluzioni di aggiornamento e specializzazione degli iscritti all’albo professionale, anche in modalità e-learning;
- b) prevedere la possibilità che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, possa assumere, in regime di convenzione, la titolarità di ulteriori sedi della stessa fascia, e comunque senza superare il tetto complessivo di popolazione residente della fascia immediatamente superiore.

Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".....	7
Art. 2 - Disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.	7
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.....	7
Art. 4 - Entrata in vigore.....	8

Proposta di legge statale di iniziativa regionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione

“Modifica del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”” (PDLS n. 9)

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, articolo 17 “Copertura finanziaria delle leggi”.

La Proposta di legge statale (PDLS) in oggetto intende apportare alcune modifiche alla disciplina del Testo unico degli enti locali in materia di figura del segretario comunale, unitamente ad una delega al Governo alla integrazione del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, recante il regolamento in tema di disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Come noto la figura professionale del segretario comunale ricopre da sempre una funzione di fondamentale raccordo con gli organi elettivi di ciascun comune in cui presta servizio, allo scopo di assicurare l’ordine e la continuità dei servizi, garantiti dagli enti locali e a beneficio della collettività tutta.

La Proposta di legge statale in questione pone il tema sia della necessità di tale figura anche e soprattutto per i Comuni di piccole dimensioni, sia quello dell’onere conseguente alla nomina del segretario comunale, non sempre sostenibile da un punto di vista economico per il bilancio.

Varie sono state le soluzioni, alle quale tali enti locali sono ricorsi per cercare di sopperire, vuoi alla carenza di figure di segretario, vuoi agli oneri conseguenti alla disponibilità di tale figura, ricorrendo a convenzioni con altri comuni, all’istituto dello scavalco, ovvero, quando possibile, alla figura del vice-segretario: tutte soluzioni che, comunque, comportano limitazione all’operatività.

In estrema sintesi il legislatore regionale, secondo una valutazione condivisa, ritiene che non sia più eludibile l’avvio di un percorso di riforma che:

- a) porti ad un’allocazione contabile delle spese di retribuzione del segretario comunale diversa da quelle per il personale dipendente degli enti locali, con l’espressa previsione che i relativi oneri non concorrono a definire il tetto di spesa disponibile per il personale dipendente;

- b) deleghi il Governo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”) sotto due diversi aspetti: previsione di soluzioni avanzate di aggiornamento e specializzazione degli iscritti all’albo dei segretari comunali e provinciali e previsione che per il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, venga contemplata la possibilità di assumere, in regime di convenzione, la titolarità di ulteriori sedi della stessa fascia professionale, senza tuttavia superare il tetto complessivo di popolazione residente della fascia immediatamente superiore.

Completano l’articolato due disposizioni tecniche: l’articolo 4 che disciplina la decorrenza degli effetti della legge e l’articolo 3 che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17 “Copertura finanziaria delle leggi” della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, contiene la declaratoria di assenza di oneri per il bilancio statale: ne consegue dal punto di vista finanziario la neutralità delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge statale, per la cui attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.